



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 749 DEL 08/05/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON AIUT ALPIN DOLOMITES ODV DI LAION (BZ)
PER L'IMPIEGO DI PERSONALE MEDICO RIANIMATORE
ANESTESISTA NEL SOCCORSO A MEZZO ELICOTTERO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che Aiut Alpin Dolomites ODV di Laion (BZ) ha chiesto il rinnovo dell'accordo stipulato in esecuzione di specifico provvedimento per l'erogazione di prestazioni di medicina d'urgenza in soccorso da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento emergenza urgenza e area critica e del direttore sanitario (prot. int. n. 10388 del 13 febbraio 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Anestesia e rianimazione 4 - Emergenza urgenza intra-extra ospedaliera individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e deve essere programmata prevedendo di norma un accesso con frequenza trimestrale/quadrimestrale per ciascun medico per un impegno di quattro/cinque giornate per ciascun accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con Aiut Alpin Dolomites ODV di Laion (BZ) specifico accordo per attività di consulenza specialistica, con validità per l'arco temporale 24 aprile 2025 al 31 dicembre 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Aiut Alpin Dolomites ODV, con sede legale in Laion (BZ), Zona artigianale Pontives 24, con recapito di posta elettronica certificata aiutalpin@pec.kasslatter.com, C.F. n. 94026630213 e Partita IVA n. 02741740217, nella persona del sig. Adam Thaddäus Holzknecht, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è un'associazione iscritta nel registro degli enti di utilità sociale senza scopo di lucro (Onlus), formata da 17 squadre di soccorso alpino operante – prevalentemente - nelle zone ladine delle Dolomiti ove offre servizio di elisoccorso;
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione finalizzata all'impiego di personale medico anestesista rianimatore in operazioni di soccorso in montagna;

b) l'Azienda:

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti

	esterni;	
	- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e area	
	critica in ordine all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi	
	dell'Azienda, sulla base di attestazione del direttore della SC Anestesia e rianimazione	
	4 – Emergenza urgenza intra-extra ospedaliera, il quale individuerà tra i dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo in servizio presso la propria struttura, che hanno dato la	
	disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in	
	regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle	
	condizioni previste dalla presente convenzione;	
	c) le Parti:	
	- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
	compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i	
	propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e	
	appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
	forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L'Azienda garantisce al Titolare della convenzione la possibilità di avvalersi, nel	
	corso di operazioni di soccorso alpino, di dirigenti medici in servizio presso l'Azienda	
	con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in	
		<i>pag. 2 di 8</i>

regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle
condizioni previste dalla presente convenzione e in applicazione del regolamento citato
in premessa.

2.2 L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e deve essere programmata prevedendo di norma un accesso con frequenza trimestrale/quadrimestrale per ciascun medico per un impegno di quattro/cinque giornate per ciascun accesso.

2.3 Il Titolare si impegna a fornire le attrezzature, gli strumenti, il materiale, la formazione specifica nonché le prestazioni del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza, oltre vitto e alloggio presso la base.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività oggetto della convenzione il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda un corrispettivo giornaliero di € 600,00 (seicento/00) tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. La tariffa relativa alle prestazioni oggetto della convenzione è comprensiva del rimborso delle spese di viaggio e del tempo necessario a raggiungere il luogo in cui deve essere svolta l'attività e del conseguente rientro.

3.3. L'importo sopraindicato si intende al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it) con cadenza di

norma mensile il prospetto degli accessi e delle ore controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: W7YVJK9. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 24 aprile 2025 e scadenza il 31 dicembre 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

	4.4. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività	
	erogata dal 1 gennaio 2025 sia regolata a norma della presente convenzione.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli	
	obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il	
	quale sono destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
	Regolamento UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di	
	titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come	
	previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
	5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire	
	incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri	
	autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa	
		<i>pag. 5 di 8</i>

	collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall’attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al professionista per l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell’Azienda.	
	5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.	
	Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.	
	6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
		<i>pag. 6 di 8</i>

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto il Titolare della convenzione rientra tra le categorie esenti ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

sig. Adam Thaddäus Holzknecht

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 602/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON AIUT ALPIN DOLOMITES ODV DI LAION (BZ) PER L'IMPIEGO DI PERSONALE MEDICO RIANIMATORE ANESTESISTA NEL SOCCORSO A MEZZO ELICOTTERO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/04/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		12.000,00 (stimati anno 2025)		12.000,00 (stimati anno 2025)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 07/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art. 55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			12.000,00 (stimati anno 2025)		12.000,00 (stimati anno 2025)

Bergamo, 09/04/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.602/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON AIUT ALPIN DOLOMITES ODV DI LAION (BZ) PER L'IMPIEGO DI
PERSONALE MEDICO RIANIMATORE ANESTESISTA NEL SOCCORSO A MEZZO ELICOTTERO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Moreno Mauro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
